



ZAC

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
DI REGGIO EMILIA

Relazione illustrativa

Variante

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

1ª VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 35312/127 DEL 20/10/2014

2ª VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. --- DEL---

SINDACO
LUCA VECCHI

ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE DEL
TERRITORIO E BENI COMUNI
Mirko Tutino

DIRETTORE DELL'AREA
RISORSE DEL TERRITORIO
Massimo Magnani

DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Laura Montanari

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
DELLA VARIANTE 2017 ALLA ZAC
Moreno Veronese
Luca Dall'Aglio

INDICE

Premessa	pag.	2
1- Contenuto della 2 ^a Variante	pag.	2
2- Modifiche normative	pag.	2
3- Modifiche cartografiche	pag.	3

PREMESSA

Il Comune di Reggio Emilia si è dotato della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), con delibera di approvazione del Consiglio Comunale P.G. n° 5167/70 del 05-04-2011, contestualmente all'approvazione del PSC e al RUE. Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale nr. 127 del 20/10/2014, si è proceduto con l'adozione della 1^a Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale, con modifiche di natura cartografica e normativa.

La presente Relazione illustra la proposta di 2^a Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale, con riferimento agli adeguamenti connessi al progetto per l'allestimento di un'area spettacoli all'interno del territorio comunale.

1. CONTENUTO DELLA 2^a VARIANTE

La presente proposta di Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale si rende necessaria per adeguare lo strumento vigente al progetto per l'allestimento di un'area spettacoli, denominata "Arena Campovolo", negli spazi aeroportuali di Reggio Emilia.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio modulare all'aperto, appositamente progettato per l'intrattenimento musicale. La vocazione specifica assunta dall'area la rende tale da rispondere alle caratteristiche delle "aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto" di cui all'art. 4, comma 1, della L 447/1995.

Tale caratterizzazione distingue l'ambito dell'Arena Campovolo rispetto alla vocazione prevalente della UTO-77, a cui l'ambito appartiene.

Pertanto si ritiene opportuno individuare con apposita simbologia sulla cartografia della Zonizzazione Acustica Comunale l'ambito dell'Arena Campovolo, per il quale, limitatamente ai periodi di svolgimento di eventi e manifestazioni al suo interno, vigono le prescrizioni appositamente indicate nelle norme tecniche.

2. MODIFICHE NORMATIVE

Il riconoscimento di un nuovo ambito da destinare a spettacoli, non originariamente previsto nel momento della redazione della versione vigente della Zonizzazione Acustica Comunale, comporta l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione di un nuovo articolo che ne detti

la disciplina.

Conseguentemente, la presente proposta di Variante prevede la modifica dell'elaborato "Z2 – Norme Tecniche di attuazione" con l'inserimento ex novo dell'articolo 1.4.11, che qui sotto si riporta integralmente:

1.4.11 Aree destinate a spettacolo

L'elaborato Z4 individua con apposita simbologia le aree destinate a spettacolo all'aperto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L 447/1995.

Tali aree sono soggette alle limitazioni previste per le manifestazioni con grande affluenza di pubblico, secondo la tabella predisposta dal Comune all'interno del proprio *Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*. Fino alla predisposizione di tale tabella da parte del Comune, per le aree destinate a spettacolo valgono le indicazioni contenute nelle apposite tabelle regionali per le attività rumorose temporanee.


Nei periodi in cui non sono previsti eventi e spettacoli, nelle aree di cui al presente articolo si applicano i limiti acustici relativi alla UTO di appartenenza.

3. MODIFICHE CARTOGRAFICHE


La presente proposta di Variante prevede la modifica degli elaborati "Z4 – Classificazione acustica del territorio" (nord e sud), con l'individuazione ideogrammatica dell'area da destinare a spettacoli.

Di seguito vengono rappresentate le modifiche cartografiche relative alla proposta di Variante.


ZAC – Tavola Z4 Nord - estratto versione vigente




ZAC –Tavola Z4 Nord - estratto proposta di modifica



ZAC – Tavola Z4 Sud - estratto versione vigente



ZAC –Tavola Z4 Sud - estratto proposta di modifica





ZAC

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
DI REGGIO EMILIA

Z2

Norme Tecniche di Attuazione

Variante

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

1^a VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 35312/127 DEL 20/10/2014

2^a VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. --- DEL---

SINDACO
LUCA VECCHI

ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE DEL
TERRITORIO E BENI COMUNI
Mirko Tutino

DIRETTORE DELL'AREA
RISORSE DEL TERRITORIO
Massimo Magnani

DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Laura Montanari

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
DELLA VARIANTE 2017 ALLA ZAC
Moreno Veronese
Luca Dall'Aglio

PREMESSA.....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
1.3 ZONE OMOGENEE.....	4
1.3.1 Limiti di zona.....	5
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	6
1.3.3 Attribuzione automatica della Classe I.....	6
1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI.....	7
1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali.....	7
1.4.2 Aree ferroviarie.....	8
1.4.3 Aree aeroportuali.....	9
1.4.4 Aree militari.....	10
1.4.5 Aree di cava.....	10
1.4.6 Piste motoristiche e autodromi.....	10
1.4.7 Attività temporanee.....	11
1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	11
1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale.....	11
1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I.....	11
1.4.11 Aree destinate a spettacolo.....	11
1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA.....	12
1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI.....	12
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	13
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	13
2.2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	14
2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	14
2.4 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	15
CAPO III – ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	17
3.1 ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	17
CAPO IV – IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	18
4.1 FORMAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	18
4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	18
4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	19
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA...20	20
5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	20
5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI.....	20
5.3 STRUMENTI DI VERIFICA.....	21
5.4 NORME DI SALVAGUARDIA.....	21
5.5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	21
5.6 . DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI.....	21
ALLEGATI.....	22

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/2001 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3 – Album delle aree di conflitto
- Elaborato 4 – Tavole di classificazione acustica

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n. 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n. 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447".
- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".
- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- L. 12/07/2011, n. 106 – Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia
- D.P.R. 19/10/2011, n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122
- DGR 17/09/2012 n.1369, D.Lgs 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'Allegato 1 della Direttiva Regionale n.2053/2001. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PRG. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITÀ (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42

Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà di cui fa parte la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno;
- rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

Le disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.3.3 Attribuzione automatica della Classe I

Considerato che ogni attrezzatura pubblica può potenzialmente essere destinata ad uso compreso in classe I (scuola, casa di cura, parco) e valutato che alcune strutture in classe I possono essere autorizzate in modo temporaneo sul territorio, si dispone che ad ogni area di diversa classe acustica che ospiti una nuova struttura definita in classe I dalla tab. A del DPCM 14/11/1997, venga applicata automaticamente la classe I una volta approvato il progetto edilizio definitivo, purché il progetto stesso sia accompagnato da una dichiarazione che detta struttura rientri nelle definizioni di classi I, con apposita relazione di congruità dell'area redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, comprensiva di adeguate prove sperimentali che comprovino la rispondenza del clima acustico reale dell'area ai limiti della classe I, con impegno del soggetto attuatore ad adottare a proprie spese le eventuali opere di bonifica che dovessero risultare necessarie per rispettare i requisiti imposti per la classe I, anche successivamente all'insediamento dell'attività in caso di verifiche dell'Ente preposto al controllo che constatinano la inadeguatezza acustica dell'area.

Tale attribuzione automatica di classe I ha efficacia anche per le strutture di classe I presenti in aree di diversa classe acustica già esistenti al momento di approvazione del presente Piano, anche nel caso non siano espressamente censite e rappresentate graficamente nel Piano medesimo.

L'adeguamento cartografico della classe acustica sarà fatta in occasione delle periodiche varianti alla zonizzazione acustica.

Nel caso di attività e attrezzature di classe I a carattere temporaneo, l'attribuzione automatica di classe I ha validità ed efficacia limitatamente al periodo di autorizzazione dell'attività.

Nei casi di cui al presente articolo, il Comune di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, con apposita comunicazione renderà edotti gli Enti interessati della presenza di una nuova area in classe I.

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447".

Le disposizioni del Decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 5 e 6 le Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto, in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tab. 5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurb. principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 6 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)

strada)						
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurb. principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

L'ALLEGATO 1 alle presenti Norme "Classificazione funzionale delle strade ai fini della determinazione delle fasce di pertinenza di cui al DPR 142/2004" riporta una tavola recante l'indicazione della classificazione funzionale delle strade sul territorio comunale, al fine della determinazione delle fasce di pertinenza di cui al presente articolo. Dette fasce sono da calcolarsi dal ciglio stradale.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Gli articoli 4 e 5 del Decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
- D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.
- Decreto Legislativo 17/01/2005, n. 13, "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);

Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).

- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7).

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che *“la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni”*.

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

1.4.5 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo, fatto salvo che per l'applicazione del limite differenziale al cui rispetto sono sempre soggette.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. per tornare alla classe acustica previgente.

1.4.6 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 *“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”* disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso Decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

- nuovi autodromi:
 - 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
 - 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;
- Non esistono autodromi esistenti nel territorio comunale.

Il Decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda, cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

1.4.7 Attività temporanee

Le attività rumorose a carattere temporaneo come ad esempio i cantieri e i concerti, possono essere realizzate in deroga ai limiti ed orari stabiliti dalla Classificazione Acustica ed è il Comune che ne autorizza lo svolgimento, ai sensi dell' art. 6 co.h della Legge Quadro n.447/95 e dell'art. 11 co.1 della L.R. n. 15/01 e s.m. e i..

La disciplina delle suddette attività è definita in apposito regolamento comunale e provvedimenti conseguenti.

1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2):

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del Decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del Decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale

Per le attività che erogano servizi di pubblica utilità, svolti esclusivamente in sede stradale, pubblica o ad uso pubblico (es. attività di pulizia strade, attività di spazzaneve, attività di svuotamento cassonetti, ...) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione.

Questa disposizione dovrà essere riconsiderata in sede di stesura del Piano di Risanamento Comunale, ex art.7 legge 447/95 al fine dell'adozione delle migliori tecnologie a basso impatto acustico e di orari ottimizzati per l'effettuazione del servizio.

1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I

Le aree particolarmente protette, destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata solamente rispetto al rumore generato da attività esterne, per questo, se il rumore deriva da attività svolte all'interno della stessa area non si applicano i limiti acustici della classe di appartenenza, fermo restando il rispetto dei limiti per le aree prospicienti. Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolte all'interno delle aree di Classe I.

1.4.11 Aree destinate a spettacolo

L'elaborato Z4 individua con apposita simbologia le aree destinate a spettacolo all'aperto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L 447/1995.

Tali aree sono soggette alle limitazioni previste per le manifestazioni con grande affluenza di pubblico, secondo la tabella predisposta dal Comune all'interno del proprio *Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*. Fino alla predisposizione di tale tabella da parte del Comune, per le aree destinate a spettacolo valgono le indicazioni contenute nelle apposite tabelle regionali per le attività rumorose temporanee.

Nei periodi in cui non sono previsti eventi e spettacoli, nelle aree di cui al presente articolo si applicano i limiti acustici relativi alla UTO di appartenenza.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali e/o altre previsioni.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi II-1 e II-2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- ☞ una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- ☞ il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- ☞ il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione Acustica**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione di Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.

2. Proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti è solitamente a carico dell'attuatore dei piani nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria. Occorre tuttavia valutare ogni singolo caso, secondo normativa vigente (vedi ad es art. 8 DPR 142/04).

L'assenza della Relazione Acustica è causa di improcedibilità della domanda. Fanno eccezione i casi in cui è prevista l'autocertificazione ai sensi dell'art.7 della DGR 673/04.

All'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire l'aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari di progetti o delle opere predispongono una **documentazione previsionale di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

Devono altresì contenere la documentazione previsionale di impatto acustico tutte le domande per il rilascio di titoli abilitativi, le domande di licenze e le domande di autorizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è fatto obbligo di presentare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le eventuali emissioni superiori ai limiti di norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una **Relazione di Collaudo Acustico** redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La redazione della **valutazione previsionale del clima acustico** è obbligatoria per le aree interessate dagli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le

attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm. L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 106 del 2011, la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è consentita anche per gli interventi relativi ad edifici adibiti a civile abitazione prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo.

2.4 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 della L. n. 447/1995) secondo i criteri e le modalità indicati nella D.G.R. 673/04.

In particolare devono consentire (art. 1, comma 5 - D.G.R. 673/04):

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al paragrafo 2.3.

I contenuti generali della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico devono comprendere (Art. 1, comma 6 – D.G.R. 673/04):

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.;
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri (Art. 1, comma 8 – D.G.R. 673/04).

La D.G.R. 673/04 prevede inoltre contenuti specifici e differenziati per:

1) Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (Capo II – D.G.R. 673/04) di:

- Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti (Art. 2 – D.G.R. 673/04),
- Infrastrutture stradali (Art. 3 – D.G.R. 673/04),
- Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (Art. 4 – D.G.R. 673/04),
- Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (Art. 5 – D.G.R. 673/04),
- Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi (Art. 6 – D.G.R. 673/04),
- Particolari attività a carattere temporaneo (Art. 7 – D.G.R. 673/04);

2) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (Capo III, Art 8 – D.G.R. 673/04).

CAPO III – ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree, se appartenenti allo stato di fatto, richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Con riferimento al comma 4 art. 7 della LR 15/01, si ricorda che gli ambiti in progetto che concorrono a determinare le situazioni di potenziale conflitto sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a Documentazione di Impatto Acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – II PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione (vedi tab. 3 pag. 6).

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

4.1 FORMAZIONE E CONTENUTI del PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Lo scenario urbanistico di riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico è il medesimo assunto come riferimento per la approvazione della Zonizzazione Acustica o di sue successive varianti, aggiornato con le principali trasformazioni urbanistiche eventualmente avvenute in periodo successivo a detta approvazione.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a Piano di Risanamento Acustico la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del Piano di Risanamento Acustico;

- e) individuazione cartografica.

4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti di immissione, di emissione e ai valori di attenzione fissati dalla classificazione stessa.

In caso di superamento di tali valori le imprese predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese attuano il Piano di Risanamento entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.

Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni.

In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento l'Amministrazione Comunale ha facoltà, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, di prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- a) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali dello strumento di programmazione urbanistica vigente;
- b) in seguito all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

Le fasce di pertinenza, le aree prospicienti le infrastrutture stradali e la classificazione delle stesse, di cui all'ALLEGATO 1, sono aggiornate in sede di POC in base agli interventi infrastrutturali programmati nel POC stesso e mantengono lo stato di progetto fino all'approvazione esecutiva dell'opera pubblica.

Nella stessa sede si procede a verificare gli effetti su eventuali infrastrutture connesse al progetto inserito nel POC.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

Al fine di mantenere il coordinamento con gli strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000, che secondo quanto disposto da tale Legge si articolano in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio;

all'atto dell'adozione di una variante di uno dei sopraccitati strumenti urbanistici sarà quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

Gli usi degli ambiti di progetto, in sede di POC, vengono chiaramente definiti a seguito della presentazione di un progetto da realizzare a cura di proponenti pubblici o privati.

L'ambito di progetto o di riqualificazione viene definito e delimitato in una o più UTO in sede di POC e mantengono lo stato di progetto. Con l'approvazione definitiva del PUA\PRU le UTO diventano di stato di fatto e operanti ai sensi dell'art. 5.1.

Il progetto a cura dei proponenti prevede la classificazione di dettaglio dell'intera area, ove per area è da intendersi sia la/le UTO in corso di attuazione, sia la rimanente porzione di UTO già consolidata.

Il progetto analizza inoltre le compatibilità tra UTO contermini, prevedendo, se necessario eventuali mitigazioni per assicurare la compatibilità.

In analogia con i casi sopra descritti, tutte le opere pubbliche inserite nel POC, al momento della redazione del progetto definitivo, contengono l'eventuale adeguamento della zonizzazione acustica che si renda necessario per garantire la coerenza con le funzioni insediate.

5.3 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Ai fini della corretta interpretazione delle classi acustiche del territorio si specifica che un edificio che ricade tra due o più classi acustiche differenti assume la classe acustica più elevata tra quelle intersecate. Le aree di sedime stradale o più in generale di proprietà comunale facenti parte della strada assumono la classe acustica della viabilità a cui fanno riferimento. Eventuali altri elementi per i quali la classe d'appartenenza risulti di difficile interpretazione a causa di problematiche legate alla rappresentazione grafica, acquisiscono la classe acustica più alta tra quelle a confine.

5.4 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione del Piano di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3, fatte salve le eccezioni di cui al punto 1.3.3.

5.5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione fissati dalla Classificazione Acustica è punito ai sensi dell'art. 10 co.2 della L.Q. n. 447/95 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5164, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della LR 15/2000.

La violazione di disposizioni e prescrizioni stabilite nei documenti autorizzatori è punita ai sensi dell'art. 10 co.3 della L.Q. n. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10329.

Nell'ambito delle procedure semplificate di cui all'art. 2.2. delle presenti n.t.a., la mancata esibizione della DPIAc o dell'Autocertificazione agli organi di vigilanza e controllo che ne facciano richiesta, è punita ai sensi dell'art. 10 co.3 della L.Q. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10329.

Qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese nell'ambito degli artt. 2.2 e 2.3 delle presenti n.t.a., il dichiarante sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi dell' art. 75 del medesimo decreto decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5.6 . DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

La disciplina delle attività rumorose in deroga alla Classificazione Acustica è definita in apposito Regolamento e provvedimenti conseguenti.

Procedure, accordi, modalità di intervento e di collaborazione tra Comune, Arpa e Azienda USL in tema di attività consultiva e di vigilanza per l'applicazione delle presenti n.t.a, con particolare riferimento agli artt. 2.2 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, 2.3 Valutazione Previsionale di Clima Acustico, 4.3 Piani di Risanamento Acustico delle Imprese, sono definiti in appositi protocolli d'intesa.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Classificazione funzionale delle strade ai fini della determinazione delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. 142/2004.

ALLEGATO 2 – Nuova classificazione della rete stradale – Attuazione del PUM: classificazione e regolamento viario.